

COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.32 del 09.07.2016



Oggetto: Riconoscimento al segretario comunale del diritto alla corresponsione dei diritti di rogito.

L'anno duemilasedici, addì nove del mese di luglio, alle ore 10.30, nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

<i>Risultano</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1 Taramaschi Daniele - Sindaco	<i>si</i>	
2 Sartori Daniela - Vicesindaco	<i>si</i>	
3 Sforzini Paolo - Assessore	<i>no</i>	<i>si</i>
<i>Totali presenti/assenti</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

Partecipa alla seduta il Segretario facente funzioni Sig.ra Daniela Sartori.

Il Rag. Daniele Taramaschi in qualità di Sindaco, constata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</p> <p>f.to IL SINDACO Rag. Daniele Taramaschi</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 02.08.2016.</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>  

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;

Visto l'art.10 comma 2 bis della legge 114/2014 di conversione del decreto legge 90/2014 il cui testo qui di seguito si riporta:

"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art.30, II^ comma, della legge 15.11.1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 08.06.1962, n.604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Vista la pronuncia della Corte dei Conti in data 4 giugno 2015 in merito alla succitata disposizione normativa con la quale la sezione delle Autonomie, dopo avere svolto le considerazioni del caso, ha dettato i seguenti principi di diritto (si cita testualmente):

"Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CCNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali – ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito – la Sezione regionale sottolinea come detta deroga "trovi giustificazione in presenza di segretari comunale che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale". Individuando la ratio della disposizione in parola in un contemperamento di interessi "che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo", a superamento dell'orientamento surrichiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito competa esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C Fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale" (cfr deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 21/2015/PAR, cit.).

Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo – e contrattuale – regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato – A.S. 1582).

D'altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione";

Vista la sentenza n. 1539/2016, pubblicata il giorno 18 maggio 2016 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro con la quale il giudice ha sentenziato in modo favorevole ad un segretario comunale inquadrato in fascia A, riconoscendo allo stesso il diritto alla corresponsione dei diritti di segreteria riscossi dal comune;


Dato atto che copia della suindicata sentenza è allegata a questo provvedimento perché constino i motivi a fondamento della decisione del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro;

Vista l'istanza in data 22 giugno 2016, acquisita agli atti comunali il giorno stesso, prot. n. 1843, con la quale il segretario comunale Pinto dr. Giuseppe chiede in virtù della sentenza sopra richiamata che gli vengano riconosciuti e corrisposti i diritti di segreteria decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge 90/2014;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di accogliere l'istanza del segretario comunale dr. Giuseppe Pinto intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei diritti di segreteria;
- di riconoscere pertanto il diritto del segretario comunale alla corresponsione dei diritti di segreteria a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge 90/2014;
- di corrispondere al suddetto segretario comunale i diritti di segreteria nell'importo totale riscosso a decorrere dal termine suindicato nel rispetto comunque del limite costituito da un quinto dello stipendio in godimento posto con l'art. 10, comma 2 bis della legge 114/2014 di conversione del decreto legge 90/2014 in premessa richiamato;
- di allegare al presente provvedimento perché ne faccia parte integrante e sostanziale copia della sentenza n. 1539/2016 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro;
- di trasmettere questa deliberazione agli uffici comunali interessati per gli atti di competenza;
- di comunicare la decisione appena assunta al segretario comunale Pinto dr. Giuseppe;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.



Nr. 2684/16 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

In persona del giudice unico dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 10 marzo 2016

da

CONCILIO Leonilde elettivamente domiciliata in Brescia, via Diaz, 13/C presso lo studio dell'avv. Domenico Bezzi che la rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Pozzuolo Martesana, via Martiri della Liberazione, 11

Convenuto contumace

Oggetto: retribuzione

Conclusioni delle parti: All'udienza a ciò deputata, la difesa di parte ricorrente concludeva come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10 marzo 2016, Concilio Leonilde ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, il Comune di Pozzuolo Martesana.

Ha chiesto la ricorrente che il giudice adito accerti e dichiari il suo diritto, quale segretario comunale di fascia A, alla corresponsione dei diritti liquidati ed accantonati con determinazione n. 15 del 24 novembre 2015 con conseguente condanna del Comune convenuto al pagamento delle somme accantonate.

Esponeva la dott.ssa Concilio di essere, dal 29 ottobre 2013, stata nominata segretaria comunale, di fascia A, per i comuni di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo e Liscate, tutti comuni privi, nel proprio organico, di un dirigente.



Di aver, da sempre, percepito i diritti di segreteria che, tuttavia, il Comune, con determinazione n. 15 del 24 novembre 2015, le sospendeva ritenendo di dover seguire la decisione assunta il 24 giugno 2015 dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che riservava tali diritti ai soli segretari di fascia C e ciò a prescindere dalla presenza o assenza di figure dirigenziali dell'organico del singolo comune. Con il presente ricorso, la dott.ssa Concilio contesta l'interpretazione del dettato legislativo fatta propria dalla Corte dei Conti a cui poi il Comune convenuto ha ritenuto di dare seguito.

Benchè ritualmente citato in giudizio, il Comune di Pozzuolo Martesana non si costituiva.
Il giudice ne dichiarava la contumacia.

Omissa ogni attività istruttoria, all'udienza del 18 maggio 2016, la causa è stata posta in decisione.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Concilio Leonilde può essere accolto.
La presente analisi non può che partire dal testo normativo invocato dalla ricorrente quale fonte della propria pretesa.

L'art. 10, comma 2 bis d.l. 90/2014 dispone:

"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

La norma in esame sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30 l.n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale.

Parte ricorrente deduce che i comuni ove la medesima opera sono privi, in organico, della figura dirigenziale.

La circostanza, pur non essendo provata documentalmente, non ha avuto, anche per la scelta processuale di parte convenuta, alcuna smentita.

Su tale premessa, ancorchè la ricorrente sia inquadrata quale segretario comunale di fascia A, considerata, per sua stessa ammissione resa in sede di interrogatorio libero, quale segretario con qualifica dirigenziale, alla medesima dovrebbero spettare i diritti di segreteria.



La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari privi di qualifica dirigenziale, ovvero a quelli di fascia C⁶, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.

Posto che, come detto e allo stato non smentito, presso i comuni ove opera la ricorrente non vi sono dipendenti dirigenti, non dovrebbe esservi ragione per negarle il rivendicato diritto.

La ratio della norma poi pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali.

La norma citata, peraltro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'art. 37 CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria.

Nonostante il chiaro testo normativo, con determinazione del 24 novembre 2015, n. 15, il Comune ha ritenuto di accantonare la somma di € 4406,76 corrispondente a quanto dovuto alla dott.ssa Concilio a titolo di diritti di segreteria e ciò alla luce della, pur non condivisa dall'ente, decisione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che il 24 giugno 2015 ha stabilito che i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia C.

Più precisamente la Corte ha così motivato:

“Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CCNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali - ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito - la Sezione regionale sottolinea come detta deroga “trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale”.

Individuando la ratio della disposizione in parola in un contemperamento di interessi “che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisce il singolo segretario a livello retributivo”, a superamento dell'orientamento surrichiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C mentre non spetti “ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale” (cfr deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 21/2015/PAR, cit.).

Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo - e contrattuale - regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato - A.S. 1582).

D'altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione”

Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo.



In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della *res pubblica*.

Come già detto il dettato normativo è chiaro e laddove dispone: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale"

estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale.

In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali.

La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente.

Invero, quantomeno allo stato e permanendo la situazione di organico di cui si è detto più sopra; la dott.ssa Concilio proprio perché opera in Comuni privi di dirigenti rientra in una delle categorie contemplate dalla norma di cui al citato art. 10, comma 2 bis.

Diverso sarebbe e potrebbe essere in futuro, allorché venisse ad operare presso enti con dipendenti con qualifica dirigenziale.

In questo caso, infatti, non rientrando nella categoria che prescinde da tale requisito, ma in quella da esso condizionata, il suo diritto verrebbe meno.

Per tale ed unica ragione, va, allo stato, riconosciuto il diritto della dott.ssa Concilio ai diritti di segreteria e, conseguentemente, il Comune convenuto deve provvedere al pagamento di quanto accantonato.

Nonostante la soccombenza, si ritiene, alla luce anche delle ragioni sottese alla determinazione, di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per gli effetti, riconosce alla ricorrente il diritto, quale segretario di fascia A operante in comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigenti, alla corresponsione dei diritti di segreteria e, conseguentemente condanna il Comune convenuto al pagamento dei diritti accantonati.
- 2) compensa per intero le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano il 18 maggio 2016.



Sentenza n. 1539/2016 pubbl. il 18/05/2016
RG n. 2684/2016

Il giudice del Lavoro
^{sa} Dott.ssa Sara Manuela Moglia



